



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE AREA 1 AA.GG.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTI i DD. PP. RR. nn. 635 e 637 del 30.08.1975;
- VISTA la L.R. n.80 del 01.08.1977;
- VISTA la L.R. n.116/80;
- VISTA la Legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;
- VISTA la L.R. n.10/99 e la circolare 16/99 dell'Assessorato Bilancio e Finanze;
- VISTO il D. Lgs. 42/2004, art. 112;
- VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante il "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTE le "Linee Guida n. 4" ANAC, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;
- VISTO il D. A. n.80 del 11/09/2008;
- VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTA la L. R. n.12 del 12/07/2011;
- VISTO il DPRS n. 13 del 31/01/2012, regolamento di esecuzione e attuazione della L.R. n. 12/2011;
- VISTA la L.R. del 12/08/2014 n. 21 Art. 68 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2806 del 19/06/2020 con il quale è confermato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;
- VISTO il DDG n. 1971 del 24/06/2020 con il quale si conferma, senza soluzione di continuità, ai Dirigenti preposti alle Strutture intermedie e centrali del Dipartimento BB.CC. e I.S. quanto disposto con DDG n. 1282 del 10/05/2020;
- VISTO il D.P.R. n. 12 del 27/06/2019 che stabilisce la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
- VISTA la Legge Reg.le 07/06/1994 n. 22 che l'Art. 10 stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale da almeno 6 mesi, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi enti pubblici;
- VISTA la Legge Reg.le del 27/04/1999 n. 10 che all'Art. 16, ai fini della vigilanza e custodia dei beni culturali, autorizza l'Amministrazione Reg.le a "**Stipulare a titolo gratuito, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla Legge Reg.le 07/06/1994 n. 22, le convenzioni di cui all'Art. 10 della medesima legge**", riconoscendo gli oneri del rimborso spese;
- VISTA la Dipartimentale prot. n. 98184/DG del 16/10/2008 che determina il rimborso forfettario nella misura di €/h 4,00 a volontario;
- VISTO il D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017 art. 56, comm. 3 e 4 "Codice del Terzo settore";
- ACCERTATO l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione on-line sul sito istituzionale da parte del Parco Archeologico delle Isole Eolie - Museo Bernabò Brea quale Stazione Appaltante, obbligo introdotto dal Decreto Legislativo nr.33 del 14/03/2013, con particolare riferimento all'Art. 37 recante gli obblighi di pubbl. concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- VISTA la Legge Regionale n. 10 del 12/05/2020 concernente "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020 – 2022" – Es. Fin. 2020;

- VISTA la Deliberazione n. 172 del 14/05/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento tecnico di accompagnamento e di bilancio gestionale per il biennio 2020/2021 e seguito della pubblicazione delle Leggi Regionali n. 9 del 12/05/2020 (Legge di Stabilità) e n. 10 del 12/05/2020 (Legge di Bilancio);
- VISTO la Circolare dell'Ass.to Reg.le all'Economia e Finanze n.2 prot. n. 3556 del 26/01/2015;
- VISTA la nota prot. n. 16 del 07/01/2020 del Parco Archeologico delle Isole Eolie - Museo Bernabò Brea di richiesta di prenotazione di spesa per i servizi ausiliari di vigilanza, custodia e per attività non sostitutiva di quella del personale dipendente, presso le sezioni espositive del Museo e delle aree archeologiche del Parco, mediante stipula di convenzione, a titolo gratuito, con l'Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Messina, a meno del rimborso spese;
- VISTA la nota prot. n. 24616 del 02/07/2020 di prenotazione di impegno di spesa di € 9.216,00, registrata dalla Ragioneria Centrale al n. 25 del 10/07/2020 per il Parco Archeologico delle Isole Eolie - Museo Bernabò Brea, per il "servizi ausiliari di vigilanza, custodia e per attività non sostitutiva di quella del personale dipendente, presso le sezioni espositive del Museo e delle aree archeologiche del Parco", da imputare sul capitolo 376538 Es. Fin. 2020; codice gest. SIOPE n. U.1.03.02.13.001;
- VISTO lo Statuto Organico approvato con decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 con le varianti deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007. (*Gazzetta ufficiale n. 298, del 24 novembre 1956*) che sancisce lo status giuridico con la denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri" a diretta sorveglianza del Ministero della Difesa, condizione equiparabile al possesso dei requisiti di cui alla Legge Reg.le 07/06/1994 n. 22 Art. 10;
- VISTA la nota, prot. n.° 1118 del 22/07/2020 con la quale il Parco Archeologico delle Isole Eolie - Museo Bernabò Brea ha trasmesso l'attestazione resa dal Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Messina relativa all'osservanza dello Statuto Organico di cui sopra;
- VISTA
CONSIDERATA la Legge 4/93 nonché la circolare esplicativa n. 50 del 06/04/1994 della Direzione Generale del Personale, che a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministro pro-tempore e il Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, prevede nello specifico, l'utilizzo di volontari soci dell'Associazione in compiti ausiliari, a supporto del personale di vigilanza nei musei statali, parchi e giardini storici, biblioteche pubbliche statali e archivi di Stato;
- VISTA la convenzione prot. n. 1074 del 16/07/2020 stipulata tra il Parco Archeologico delle Isole Eolie - Museo Bernabò Brea e l'Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Messina, C.F. 971064200835 relativa ai "servizi ausiliari di vigilanza, custodia e per attività non sostitutiva di quella del personale dipendente, presso le sezioni espositive del Museo e delle aree archeologiche del Parco Archeologico delle Isole Eolie" a far data dal 20/07/2020, per l'importo di € 9.216,00 a titolo di rimborso spese nella misura di 4,00 €/h a volontario, per un monte complessivo di 2.304 ore fino al 31/12/2020; _ CIG: Z122DAD20E;
- VISTA
CONSIDERATO che il creditore certo risulta individuato, si può procedere all'impegno definitivo sul Cap. 376538, Es. Fin.2020 dell'importo di € 9.216,00;

CONSIDERATA

DECRETA

- Art. 1) Si approva la convenzione prot. n. 1074 del 16/07/2020 stipulata tra il Parco Archeologico delle Isole Eolie - Museo Bernabò Brea e l'Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Messina, C.F. 971064200835 che costituisce parte integrante al presente provvedimento;
- VISTA
Art. 2) In conformità alle premesse la prenotazione di impegno prot. n. 24616 del 02/07/2020 di € 9.216,00, registrata al n. 25 del 10/07/2020 è trasformata in impegno definitivo per l'importo di € 9.216,00 da imputare sul Capitolo 376538 del

Bilancio della Regione, Es. Fin. 2020 a favore del Parco Archeologico delle Isole Eolie - Museo Bernabò Brea per i "servizi ausiliari di vigilanza, custodia e per attività non sostitutiva di quella del personale dipendente, presso le sezioni espositive del Museo e delle aree archeologiche del Parco Archeologico delle Isole Eolie" di cui alla succitata Convenzione con decorrenza dal 20/07/2020 fino al 31/12/2020 per il monte ore assegnato e comunque con scadenza giuridica dell'obbligazione entro il corrente Esercizio Finanziario così come previsto dalla Circolare dell'Assessorato Economia n. 2 del 26/01/2015; CIG: Z122DAD20E _ codice SIOPE U1030213001

Art. 3)

Al pagamento della predetta somma si provvederà mediante emissione di mandato di pagamento diretto in favore del creditore Associazione Nazionale Carabinieri sez. di Messina _ C.F. 971064200835, previa presentazione del report riepilogativo del servizio espletato nonché l'attestazione di regolare esecuzione dello stesso, che il Parco Archeologico delle Isole Eolie si farà carico di trasmettere in uno alla documentazione giustificativa di spesa..

Il presente decreto è trasmesso, per la relativa registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Reg.le dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Palermo, li

06 AGO. 2020

Il Dirigente dell'Area AA.GG.
Silvana Lo Iacono



Art. 3)

Il presente decreto è trasmesso, per la relativa registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Reg.le dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Palermo, li

Sebastian

Prot. n. 1074 del 16.07.2020

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
GRUPPO DI FATTO
SEZIONE DI MESSINA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
PARCO ARCHEOLOGICO DELLE ISOLE EOLIE

CONVENZIONE

tra Servizio 29 "Parco Archeologico delle Isole Eolie - Museo L. Bernabò Brea"
e
Associazione Nazionale Carabinieri Gruppo di Fatto di Messina

C.I.G. : Z122DAD20E

L'anno 2020, addì 16 del mese di Luglio;

TRA

il **Parco Archeologico delle Isole Eolie - Museo "Luigi Bernabò Brea"**, codice fiscale 80012000826 rappresentato dall' Arch. Rosario Vilardo, nato a [redacted] il [redacted], ivi domiciliata per la carica;

E

l'Associazione di volontariato "**Gruppo di Fatto ANC Messina**" costituita nell'ambito della Sezione ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) Sezione di Messina, con sede legale in Messina, Via San Giovanni di Malta, n. 1/B, codice fiscale 97106420835, costituita con atto registrato al n. 681 serie 3 del 09/04/2015 dell'Agenzia delle Entrate di Messina, rappresentata dal Luogotenente Dott. Armando Pesco, nato a [redacted] (PA) il [redacted], in qualità di rappresentante legale dell'Associazione;

PREMESSO CHE

IL D.Lgs. n.117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n.106":

- prevede, in continuità con la Legge n.383/2000 che "le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta e non riconosciuta (...) per lo svolgimento in favore dei propri associati, di foro familiari o di terzi di una attività o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. (...)" (art. 35);
- prevede, in continuità con la Legge n. 266/1991 che "le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta (...) per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo



5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. (...)" (Art.32);

- include tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 anche "(...) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n. 42 e successive modificazioni... (lett. f);
- prescrive agli enti del terzo che si avvalgono di volontari di "assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi" nel rispetto di specifiche indicazioni definite da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 18);
- prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato" (art. 56, comma 1);
- stabilisce che "le convenzioni di cui sopra possono prevedere il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 56, comma 2);
- prevede "l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime" (art. 56, comma 3);
- ai fini della vigilanza e custodia dei beni culturali, l'art. 16 della L.R. n. 10 del 27 aprile 1999 autorizza a "stipulare a titolo gratuito, con le organizzazioni di Volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla L.R. n. 22 del 7 giugno 1994, le convenzioni di cui all'art. 10 della medesima legge";
- ai fini della fruizione e valorizzazione dei beni culturali, l'art. 112 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, autorizza a stipulare accordi con le "Associazioni culturali o di Volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali";
- il Volontariato, sia quello con obiettivi a raggio di azione prevalentemente locale sia quello delle grandi realtà nazionali, sempre più rappresenta uno strumento qualificato e propositivo in molti campi;
- i beni culturali, oltre ad essere elemento fondamentale della conoscenza e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentano una grande risorsa economica della Regione;
- il Volontariato, con le sue grandi risorse umane e con la forte passione civile che lo caratterizza, può contribuire a migliorare il funzionamento di musei, biblioteche, parchi archeologici e, più in generale, luoghi di interesse culturale, ambientale e storico;
- è obiettivo condiviso l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione ed alla fruizione del patrimonio storico-culturale ed ambientale della

nostra area, promuovendo l'accezione del bene culturale come bene comune di tutti i cittadini;

- l'esperienza e l'entusiasmo dei Volontari possono essere messi in campo a supporto del personale preposto alla tutela, per incrementare le opportunità di fruizione, le potenzialità economiche e la qualità del "servizio culturale" offerto;
- con nota prot. n. 16 del 07.01.2020 la Direzione del Servizio 29 ha rappresentato al Dipartimento dei BB.CC. e dell'I.S. la possibilità e l'esigenza di stipulare apposita convenzione con l'Associazione di volontariato di che trattasi ai fini dell'espletamento di compiti ausiliari a supporto del personale di vigilanza richiedendo, contestualmente, la prenotazione dell'impegno di spesa per la liquidazione del rimborso spese, prevista in €/h 4,00 a persona;
- che con nota prot. 24616 del 02.07.2020, debitamente registrata dalla Ragioneria Centrale dei BB.CC. e dell'I.S. al n. 25 del 10.07.2020, il Dipartimento dei BB.CC. e dell'I.S. ha disposto la prenotazione d'impegno di spesa della complessiva somma di € 9.216,00, corrispondente ad un monte ore di 2.304, giusta comunicazione dipartimentale prot. n. 26400 del 13.07.2020;
- che con la predetta nota prot. n. 26400/2020 il Dipartimento dei BB.CC. e I.S. ha richiesto la documentazione necessaria a disporre l'impegno definitivo, precisando che:
 - l'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 10/99 è autorizzata a stipulare convenzioni a titolo gratuito con le associazioni di volontariato aventi finalità culturali;
 - l'importo riconosciuto di €/h 4,00 quale rimborso spese forfettario, di cui alla circolare del Dirigente generale n. 28 del 21/11/2011 prot. n. 9460, di reiterno della Dipartimentale prot. n. 78184/DG del 16/10/2008 che l'ha determinato, è **fisso ed invariabile**;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 (Oggetto della Convenzione)

L'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Messina - Volontariato, C.F.97106420835, costituita conformemente al disposto dell'art. 3 della Legge Quadro, con Atto Costitutivo registrato al n. 681 serie 3 del 09/04/2015 presso l'Agenzia delle Entrate di Messina, si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità di cui ai successivi articoli - tramite propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Attraverso l'opera di detta soci volontari, inseriti in un apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni, il Polo nello svolgimento delle attività connesse alla fruizione e alla vigilanza dei beni culturali, potrà usufruire di un servizio ausiliario di supporto svolto dall'Associazione, sulla base di un programma che sarà formalmente redatto dal Direttore del Polo con il Presidente dell'Associazione.

In particolare, detti Volontari cureranno tra l'altro:

- l'assistenza alla fruizione con specifici compiti inerenti la vigilanza;
- l'accoglienza del pubblico e la verifica del titolo d'accesso;



Art. 3

(Adempimenti relativi allo svolgimento dell'attività)

I volontari, nel rendere la loro prestazione secondo il programma di cui al superiore art. 2, dovranno apporre la loro firma di entrata e di uscita in un apposito registro, la cui tenuta sarà curata dall'Associazione e validata dalla Direzione del Parco. Il Presidente dell'Associazione, firmatario della presente Convenzione, è responsabile del funzionamento dei servizi di Volontariato ed è tenuta ad operare in stretta collaborazione con il Direttore.

I Volontari sono comunque tenuti al rispetto e alla ottemperanza delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione. Le modalità organizzative "interne" dell'Associazione sono stabilite in piena autonomia dall'Associazione medesima.

Il coordinamento del servizio disciplinato dalla presente Convenzione rimane, con la supervisione del Polo, a carico del Presidente (o di un suo delegato) che si impegna a garantire l'adeguatezza della professionalità degli operatori alle funzioni da svolgere in relazione alle strutture presso le quali operano.

Art. 4

(Assicurazione e rimborso spese)

L'Associazione garantisce che i propri aderenti siano forniti di copertura assicurativa contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n.266, in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto, come da polizza n. 150073167/3 stipulata con la compagnia di assicurazione UnipolSai Agenzia di Roma cod. 1/2362, con scadenza 07.01.2021.

La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri sono a carico dell'Associazione.

L'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, a copertura di ogni spesa derivante dalla prestazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, vi compresa la stipula della sopra citata polizza assicurativa, nonché di ogni altro onere, corrisponderà all'Associazione un rimborso spese calcolato sulla base di un rimborso orario di € 4,00 (cfr. la circolare del D.G. n. 28 del 21/11/2011 prot. n. 9460, di reiterno della Dipartimentale prot. n. 78184 del 16.10.2008), fino al limite massimo di € 9.216,00 (novemiladuecentosedici/00), corrispondente ad un monte complessivo di n. 2304 ore.

Il rimborso spese riconosciuto sarà corrisposto in unica soluzione, ad avvenuto espletamento dell'attività nel periodo stabilito dalla presente convenzione e previo formale riconoscimento, da parte del Direttore del Parco, della qualità dell'attività realizzata nonché previo accredito della somma da parte del competente Dipartimento sul conto corrente indicato dall'Associazione e dedicato ai contratti pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.), L'Amministrazione Regionale si obbliga a corrispondere i pagamenti come sopra descritti e secondo le prescrizioni derivanti dalle norme di contabilità tese a garantire la regolare copertura finanziaria compatibilmente con gli impegni da assumere nel proprio bilancio.

Art. 5

(Luogo dell'esecuzione)

Il Servizio potrà essere prestato presso i siti e le aree archeologiche di pertinenza dell'Istituto (Edifici museali dell'Acropoli, Contrada Diana, Sezioni Distaccate di Filicudi e Panarea), con

l'impegno dei volontari indicati in apposito elenco. Per custodire effetti personali, vestiario, cassetta sanitaria e tutto quanto altro occorra per il corretto svolgimento dell'attività di volontariato, durante il periodo di vigenza della presente Convenzione, l'Istituto metterà a disposizione dell'ANC idonei spazi. Sarà cura dell'Associazione garantire il decoro dello spazio e la pulizia giornaliera. L'Associazione, attraverso l'opera prestata di propri associati garantirà il supporto al personale di custodia in servizio presso il Museo Archeologico Luigi Bernabò Brea, ai fini della tutela e fruizione dei siti di pertinenza., secondo quanto previsto nel crono programma allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 6

(Natura del rapporto)

I Volontari svolgono l'attività di collaborazione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito, e pertanto né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, fatto salvo il rimborso di cui al precedente art. 4. L'attività dei Volontari non potrà in nessun caso configurarsi come sostitutiva di quella del personale del Servizio, né creare presupposti per rapporti lavorativi nell'ambito dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'I.S.

Art. 7

(Durata)

La presente convenzione è valida a decorrere da lunedì 20 luglio 2020 fino a tutto il 31.12.2020, fermo restando il limite massimo del numero di ore fissate all'art. 4. Laddove, al fine di fare fronte alle esigenze di fruizione e valorizzazione delle risorse museali, si ravvisasse la necessità di incrementare il numero delle ore di servizio di volontariato, si potrà, previa verifica della copertura finanziaria ed autorizzazione del superiore Dipartimento, formalizzare l'impegno con un successivo atto aggiuntivo alla presente Convenzione.

Art. 8

(Tesserino di riconoscimento)

L'Associazione provvederà al rilascio, per ciascun Volontario, di apposito tesserino di riconoscimento personale recante la dizione "Volontario per il patrimonio culturale" da esporre in maniera ben visibile durante l'esercizio delle sue funzioni per consentire a chiunque la sua immediata identificazione.

Art. 9

(Norme di comportamento)

L'Associazione, prima dello svolgimento del servizio, provvederà a fornire elenco completo con le generalità, i titoli e le qualificazioni professionali del personale che intende utilizzare. L'Associazione, inoltre, garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche. L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Direzione del Parco delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché di comunicare eventuali sostituzioni degli operatori.



L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità al servizio dei Volontari e la correttezza dei loro comportamenti, particolarmente in relazione all'attività che comporta un diretto contatto con il pubblico, rispettando i diritti dell'utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente Convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite dal Direttore. In particolare i Volontari sono tenuti, nell'espletamento dell'attività disciplinata dalla presente Convenzione, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché consoni al comune senso della civile educazione e devono risultare sempre decorosi nell'abbigliamento e nell'immagine della propria persona. Ai Volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali, salvo contestuale sostituzione, né è loro consentito ricevere visite, salvo in casi eccezionali, o utilizzare il telefono se non in caso di assoluta necessità e dietro autorizzazione del Direttore o (in assenza di questi) dell'unità di personale del Servizio seguente in via gerarchica. I Volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente alle unità di personale del Servizio qualunque situazione d'emergenza, come anche ogni eventuale inconveniente riscontrato durante l'espletamento del servizio. In ogni caso, deve essere garantita la più stretta collaborazione e reciproca assistenza nello svolgimento dei vari servizi tra il personale del Servizio e quello dell'Associazione. Ove venissero accertate violazioni rispetto a quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, il Presidente dell'Associazione provvederà immediatamente a rimuovere (e possibilmente sostituire) il Volontario, consegnando al Direttore il relativo tesserino di riconoscimento. Durante l'espletamento del servizio ed in ragione delle esigenze logistiche del personale impegnato nelle attività di supporto alla vigilanza, i membri dell'Associazione impiegati nel servizio presso l'ex carcere borbonico potranno utilizzare un locale dotato di servizi igienici, individuato dalla Direzione del Parco.

Art. 10

(Rilascio attestati)

Il Direttore si impegna a rilasciare, a richiesta dell'Associazione, ogni attestato relativo all'attività svolta da ciascuno dei singoli Volontari.

Art. 11

(Attività di vigilanza)

L'Amministrazione vigila sul rispetto di quanto è stabilito nella presente Convenzione e, a tal fine, può disporre, in qualsiasi momento, l'effettuazione di visite ispettive al fine di verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste. I risultati di tale attività devono essere tempestivamente segnalati al Presidente dell'Associazione.

Art. 12

(Risoluzione della Convenzione)

Il Parco può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento delle diffida.

L'efficacia della Convenzione, l'assunzione degli obblighi ed impegni in essa assunti da parte dell'Amministrazione Regionale resta comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche

disposte in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guide n. 4 ANAC.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Parco degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13

(Adempimenti ex art. 3 L. 136/2010)

L'Associazione si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14

(Esenzione imposte)

La presente convenzione redatta in duplice originale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge 266/91.

Lipari, li 16 luglio 2020

per il Parco Archeologico delle Isole Eolie



Arch. Rosario Vilardo

per l'Associazione Nazionale Carabinieri
Gruppo di Fatto Sezione di Messina

Itm Dott. Armando Pesco